



191

AMBROSI OF 1007 0191

Registrazione nel Gruppo
del famiglia Wroclawa
aut. 191
di P. Perfect Feletti

(Carissimo)

non ho avuto questo regno
non è nel Gruppo che è nel
l'archivio a Stato. =

Le opere dell'avi Tempi si trova
a pag. 127. delle opere = 1 bud.
e riferiti a fore criminale di
F. Tempi = (Prof. F. pallo VII.
n. 18.) =

3591
VII-191

1860.

TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE

di Prima Istanza in Bologna.

BOLOGNA.

Nella Causa

Ratto del fanciullo Edgardo Mortara,
avvenuto in Bologna il 24 giugno
1858.

Per la Curia ed il Fisco

Contro

Il Padre Pier Gaetano Feletti dell'Or-
dine dei Predicatori di San Dome-
nico, Inquisitore del Sant'Uffizio in
Bologna.



Conclusioni Fiscali.

Il P. Pier Gaetano Feletti, frate del-
l'ordine dei Predicatori, Inquisitore
del Sant'Uffizio in Bologna, è accu-
sato di avere, a mezzo della pubblica
forza Gendarmi, fatto rapire ai coniugi
Momolo e Marianna Mortara israeliti
dimoranti in questa città, la sera del
24 giugno 1858, il loro piccolo figlio
Edgardo dell'età allora di anni 5 e
mesi 40, sotto colore che, essendo
questi battezzato, apparteneva alla
Chiesa Cattolica; perlocchè anzi si
pretende che, come reo di questo fatto,
sia incorso in quelle pene che si tro-
vassero di ragione.

Lucidi, passato negli Stati Romani, facciamoci ad osservare codesta famosa lettera, cagione di tante passioni, e leggiamone il contenuto, per confrontarlo quindi colla sua registrazione nei protocolli dell'ufficio Gendarmeria, e col resto del carteggio correlativo, i verbali cioè redatti dal Lucidi prima sul ratto eseguito, dall'Agostini più tardi sul trasporto fatto in Roma del rapito fanciullo.

Uscite però di speranza di rendervi mai soddisfatti. Non appena i pubblici giornali incominciarono a parlare del rapimento, questa lettera disparve, ritirata dagli atti e dall'archivio di questa Gendarmeria, per fatto del Tenente Colonnello De-Dominicis, quel desso cui da principio era stata diretta, togliendo così agli occhi di chi si voglia la prova scritta dei veri termini di codesta ordinazione; *f. 6 L., 258 L., 261.*

E a quale scopo tanto arbitraria, delittuosa licenza, in un magistrato di spada sì benemerito del Pontificio Governo, e da lui perciò, si reso celebre? *Cui bono*, volle egli, o potete almeno avventurarvisi? Volevasi forse dal De-Dominicis con togliere quel dispaccio distruggere il documento per lui, e pei suoi, giustificante l'odioso operato contro i Mortara? Ma questo, viva Dio, non può capire in mente che sappia d'uomo! Egli nol può aver fatto, che per sopprimer la prova dell'arbitrario rapimento ordinato di moto suo del P. Inquisitore Feletti e dar campo così a regolarizzarsi la cosa colla S. Inquisizione. E questo in fatti bene si addice cui lungamente vedemmo qual scrive Tacito *inter instrumenta regni*; a questo cui vedemmo in un anno fa sciolbare a mezzo de' suoi Pretoriani, senza motivo, senz'ordine la Scolaresca Universitaria. Siccome però è legge providenziale che uno cada nella fossa

che si scavò, così quel documento, che, conservato, potea forse oggi giustificare l'accusato, rimosso, distrutto, o da altro diverso forse sostituito, non può concorrere che a dargli danno.

Diciemmo di confrontare i mentovati depositi con questa lettera, e colle annotazioni inoltre nel protocollo dell'ufficio Gendarmi, e colle carte o rapporti, esistenti in quegli atti, correlativi al rapimento in discorso. Ma questo pure ci è tolto. Protocolli, registri, carte, archivio, tutto fu manomesso, venduto, distrutto, mutato appena nel Giugno 1859 il Governo; ed i verbali degli esecutori del ratto, e del trasporto ai Catecumeni in Roma, nei quali non potea a meno di non citarsi, in forza di qual ordine si era ciò consumato, non vennero mai trasmessi dal De-Dominicis nè al protocollo, nè all'archivio di detta Gendarmeria, *f. foglio 7 L., 522.*

Poteva però esser venuta da Roma questa trace ordinanza, di strappare dalle braccia di amatissimi genitori un loro carissimo figliuolotto, non ancora sessenne? Noi nol crederemmo, e saremmo anzi per ritenere, che non possa questo ordine sussistere, se vero è che Capo e Moderatore supremo della Sagra Congregazione del Sant'Ufficio in Roma, sia il Sommo Pontefice Romano, e se questo, nel caso, fu consultato sul penderoso subbietto; *f. 27 L.*

Ed in vero, noi vediamo, non esser, questo tenuto dal P. Feletti, il contegno dai Sommi Pontefici usato, nei casi a quello del Mortara corrispondenti; *f. fogl. 484, 486, 187.*

Difatti noi vediamo Martino V sui primi del secolo XV decretare che un impubere ebreo battezzato, e incapace di rettamente discernere il ben dal male, perchè inferiore agli 12 anni, non poteva essere battezzato senza il consenso de' suoi parenti; *f. 186 e L.* Vediamo che inerendo agli ordini dei

Romano Pontefici emanati per organo della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari si proibisce sotto pena di scomunica di battezzare fanciulli Ebrei, che un zelo, o fanatismo religioso, volea strappare in fine nel 1559 il Pontefice Paolo III con suo breve del 9 aprile ordinare che il quinquenne Angelo, figlio di Gabriele e Buona coniugi Isacco di Longiano, rapito ai parenti, e chiuso nel Convento dei Francescani di quel luogo, venisse reso ai suoi genitori, *ancora che battezzato*, affinché lo ritenessero sino alla età di 44 anni, onde allora interpellarlo, sulla religione in cui nello sviluppo di sua ragione prescegliesse di vivere, per quindi provvedere; e con successivo breve 6 dicembre 1540 approvò il decreto in proposito pronunziato dal suo incaricato apostolico; *f. 486 a 187.*

Ora, se il Romano Pontefice attuale conosciuto avesse innanzi al rapimento questo fatto del supposto batteesimo amministrato al fanciullo Mortara, noi teniam certo che, insistendo sulle orme de' suoi illustri Predecessori, mai più commesso avrebbe di rapire d'ordine Pontificio, chi per ordine Pontificio non potea esser rapito ai suoi genitori, o che rapito, doveasi, secondo il disposto dei Pontefici predecessori, restituire sino all'età di 44 anni ai dilui genitori.

Ma il Sommo Pontefice Pio Nonò non solo non aveva ordinato quel ratto, ma era anzi del tutto ignaro di una tanto enormezza; e ne sia prova che al recarsi fatto in Roma dai coniugi Mortara, non già come dice il Felletti, perchè chiamativi dal Papa, ed a viaggio per tal fine pagato alla Diligenza, ma di moto loro, e a loro spese, nel far giungere al Sommo Pontefice le loro umili preci e doglianze, il Santo Padre si mostrò dispiacente

del eseguito rapimento, e il suo Segretario di Stato si esibì raccomandare, egli stesso in persona, i tramasciati genitori; *f. 57 e 58, 48, 55 e 1., 49 a 76, 596.*

Ma come è dunque, si chiederà, che i Mortara non ottennero la restituzione del figlio? Com'è anzi: che recatisi più tardi da Roma in Alatri per rivedere anche una volta quel carissimo figlio, non solo non gli fu fatto vedere, ma corsero inavveduto rischio venir manomessi da quella plebe abbruttita e fanatizzata, e furono intimati da quell'Autorità Governativa, di subito allontanarsi di colà? Una risposta farà riscontro ad ambedue le domande: — Svani ogni nostra speranza (ci dice il Mortara, *f. 162*) perchè lessi nella — **Civiltà Cattolica** — che mio figlio non mi sarebbe stato restituito, e così tornammo in Bologna. — Noi adesso sappiamo quanto ci basta; sappiamo tutto con quelle sole parole — **Civiltà Cattolica** — per rimanerci convinti che il Sommo Pontefice infatti nulla sapesse, o imperpettissimamente almeno sapesse del rapimento del Mortara; e per rilevare ancora per chi e perchè quel bambino non venisse restituito; *f. 59 a 61 L., 62., 245 a 249.*

Come ereder però, si dirà, che la Suprema Congregazione del Sant'Ufficio in Roma non avesse dato quest'ordine, e nulla sapesse del rapimento, se il fanciullo venne tradotto direttamente da casa a Roma e consegnato all'Ospizio dei Catecumeni? — Questa consegna prova che era precorsa un'intelligenza. Così parrebbe; è verissimo, rispondiamo, ma quest'intelligenza non partiva già dall'esser stata trattata quella causa dinanzi quel Tribunale, ma beusi da una semplice informazione, dopo il ratto trasmessa per la Posta dal P. Felletti al Rettore di quell'Ospizio, come dice per

asserzione del Rettore il gendarme Agostini, che consegnò quel fanciullo; ovvero da una partecipazione fattane al modo stesso alla anzidetta S. Congregazione, come dice il P. Feletti; f. 44, 567.

Ma se il P. Feletti aveva in effetto ricevuto quest'ordine dalla Suprema Congregazione del Sant'Ufficio, perchè non esibirlo se in suo potere, perchè non indicarlo se in mano altrui? — Perchè cercare anzi sopprimere da già gran tempo qualunque traccia per iscoprirlo? (giacchè non può essere stato che a sua premura la sottrazione della lettera, operata dal De-Domiocis). Perchè invitato ad esibire in atti a propria giustificazione tal documento, dopo varie evasive risposte se ne è finalmente schermito col dire di non poterlo perchè vincolato da giuramento?

E qual sorta di giuramento è mai codesto di cui si fa schermo il P. Feletti, che rende contumace il cittadino alle leggi della civil società cui appartiene; che lo espone ai disagi del carcere, alla trepidazione di un giudizio, al pericolo di una pena, anzichè liberarlo con sì poco? Che sorta di giuramento, si ripete, è codesto che mentre permette, fuor di giudizio, *notare, citare* in un dispaccio che si pubblica ad un'intera coorte di Gendarmi un ordine della S. Inquisizione, vieta poi mostrare a salvezza propria ai Magistrati della legge questo medesimo ordine? Eppure chiamati ed è in effetto pietosa Madre la Chiesa e non obbliga alcuno sotto incomodo grave. Ora, quale più grave di quello, nel caso, della prigione a tutti dura, durissima (per quanto possibilmente alleviata) ad Essere ben nato e civile: di un interrogatorio a tutti molesto, ma gravemente molesto a cui la difensiva parola vien rissopinta, soffocata alla strozza: di una condanna, in fine, che mi-

naccia colpirti, perchè appunto non puoi schermire e difenderti?

Ma se è vero che la Suprema Congregazione del Sant' Ufficio, aveva dato quell'ordine, perchè non accorre essa anche ultronea, a illuminare la Giustizia: perchè non ci dice che essa mandò di fatti l'ordine al P. Inquisitore Feletti di far rapire il figliuolo ai Mortara? Teme forse l'Inquisizione Romana, che i figli della Cattolica Chiesa, e gli Impiegati del Tribunale della cattolica e religiosa Bologna, non tengano in pregio le sue attestazioni; non sappiano o vogliano, benchè non più sotto le civili leggi Pontificie, apprezzare in favore del P. Feletti le ordinazioni date sul fanciullo Mortara? Perchè lasciare, col suo silenzio, che soffra il carcere un innocente, se fu incaricato da lei? che persistano in una involontaria ingiuria i Tribunali se il P. Feletti, non è che un materiale esecutore degli ordini da lei inviati? Perchè non contribuire alla gloria di Dio col tino della verità, colla scoperta dell'innocenza, colla manifestazione di un fatto che nulla di segreto rivela?

E il P. Feletti, anch'esso, perchè non implorare egli almeno dalla Suprema Inquisizione il beneficio di poter frangere il suo segreto, e giustificarsi da questo lato? Oh no. Non fu questa la via che ad esso meglio aggradi. Egli prescelse di fare invece la vittima (ambizione del giorno) e di esporsi come tale (son sue parole, f. 560 a 564 l.) non per sé solo, ma per chiunque pure potesse aver meritato nel caso attuale una pena: nè già da parte crediate di questo Tribunale, ma di quello della S. Inquisizione; e a senso suo chi merita pena non è che lo sciagurato Momolo Mortara, perchè nonostante i divieti, tenea al suo servizio una donna cattolica. Vedi nuova equità e santa moderazione di quel-

L'Ufficio che si dice Santo! erano allora, e sono tuttora in Bologna oltre il centinaio le famiglie israelitiche, aventi tutte un famulato d'uomini e donne cattoliche, tranquille sempre su buona fede, dell'uso, od abuso tollerato o permesso; ed ora l'indulgente moderazione del P. Inquisitore Feletti di cui com'egli dice, *f. 29 e t.*, può far fede tutta Bologna e la fa riprendendosi dall'ebrea moglie Centese data in isposa, son pochi anni, al suo drudo cattolico coll'obbligo al vivente marito ebreo di pagare il mantenimento degli involatigli figli e di la scendendo all'altro Ebreo Vivant) ci fa sentire che sta in lui Inquisitore il punirello, *f. 360 a 361.*

Se devesi però stare agli atti, il motivo per cui nè l'Inquisizione di Roma nè l'Inquisitore di Bologna ci mostrano codest'ordine, si parrebbe perchè non sussiste che quella lo trasmettesse, che agisse questi per tale impulso. Se così non fosse sareasi inteso già da gran tempo gridare l'usato motto sui quattro Venti — Sorgete Signore, e giudicate la Causa Vostra — Exurge Domine et iudica causam tuam.

Poichè però nol fa il P. Inquisitore, nol fa la Sacra Inquisizione di Roma, nol fa nessuno per essi, facciamo noi. Ammettiamo quindi per un istante che al P. Inquisitore Feletti, pervenisse dalla S. Congregazione del S. Ufficio in Roma, l'ordine di procedere al ratto del fanciullo Edgardo Mortara. Da chi però era stata quella instruita del battesimo preteso dato a quel fanciullo? Ed eccoci alla seconda delle quistioni in principio proposte la quale non estiamo così recisamente risolvere. — Se la Sacra Congregazione del S. Ufficio in Roma, venne informata prima del ratto, che il fanciullo Mortara era stato battezzato, essa nol fu che dal P. Inquisitore Feletti.

Ed infatti, oltre esser egli il vero diretto intermediario com'ei dichiara, fra Roma, e questa città dal 1858 a questi ultimi tempi per le cose del S. Ufficio di cui è Inquisitore, *f. 22 e 28*, non fu che desso, che fe' chiamare, interrogò, e senti in esame Anna Morisi, già servente degli israeliti Mortara, quella che vuoi da sè stessa qualificare in atti l'amministratore di quel battesimo, *f. 112 e t.* — Come però fu la Morisi, che raggiugliò il P. Inquisitore Feletti del suo operato, così non potè essere che Regina Bussolari, quella che aveva portato la prima, o fatto giungere notizia di quel battesimo al P. Inquisitore Feletti, per la ragione composta che a quella operazione non fu presente alcuno, e che a nessuno lo aveva la Morisi mai confidato innanzi all'esame da lei subito in S. Domenico, *f. 112 e t. 120 l.* — Che se la Bussolari nega aver avuto dalla Morisi tal confidenza, e quindi averne data contezza al Santo Ufficio, ossia al Padre Inquisitore Feletti, del quale include la conoscenza, ammette però la sussistenza di quelle circostanze in cui la Morisi dice avergliene fatta la confidenza, e non esclude potesse in tale circostanza aver parlato colla Morisi, *f. 146 a 149 l.* Oltredichè se è vero che nega questa confidenza fattagli dalla Morisi, *f. 143*, e di essere mai stata ricercata dal Santo Ufficio, *f. 131*, ciò provenir può, o da che per altrui mezzo fece al P. Inquisitore tener notizia del fatto, o da che, stretta dal giuramento prestato in quel Tribunale, potè credere, nella sua rilassata morale e religione, non esser giuramento del pari sacro quello deferitogli in questo Tribunale, e dispensata perciò dal qui deporre la verità.

Messa in luce, e risolta la seconda delle proposte quistioni, e stabilito ciò che il P. Feletti fu quegli che

istruì la Sacra Congregazione del S. Ufficio in Roma del battesimo dato al fanciullo Mortara, prima che questo fosse rapito (se pur sussiste che diffatti ne fu istruito) passiamo alla terza questione in questi termini concepita: — Se le informazioni date dal P. Feletti alla S. Inquisizione di Roma poterono essere per lui che le raccolse, e ne fe' uso, e furono quali si convenivano in cosa di tanto momento, veritiere, esatte e complete.

Sul qual proposito primieramente convien notare, che il P. Inquisitore Feletti non altri poteva aver sentito in esame allorchè fecesi ad informare la S. Congregazione del S. Ufficio di Roma, dato che l'informasse, che la detta Regina Bussolari qual denunziante, e l' Anna Morisi, quale operante del detto battesimo.

Ora dato che la Bussolari non fosse stata sentita nemmeno, in voce qual denunziante dal P. Inquisitore Feletti, noi avremmo in tal caso, che la Morisi, fu denunziante, esecutrice del battesimo e testimonia, tutto ad un tempo ed in causa propria.

Che se è così, noi non possiamo puraderci, che sotto quest' ampia, magnifica vòlta del Cielo esser possa, o aver mai esistito Tribunale, sia pur barbara e inospitale la terra, in cui si posino le decisioni, non diremo di rilievo, ma nemmeno di pesi e misure, come gli Edili di Ulùri direbbe Giovenale su cosiffatti argomenti di convinzione. Pure se l'è così, uno ve ne ebbe a' di nostri, nel quale non dubitossi fondare la più ponderosa delle umane risoluzioni, per cui s' infransero le sante leggi di natura, restò violato il diritto delle genti, e fu strappato dalle braccia di amantissimi genitori, un tenero figlioletto sopra il semplice giurato deposito di una donna; e di qual donna, come più tardi vedremo, f. 329 L, 459, 359.

Dal che anzi potrebbe trarsi nuovo argomento a sempre meglio convincerci, che non venne dalla Romana Inquisizione, che moralmente anzi è impossibile provenisse da Roma, emanasse dalla Suprema Congregazione del S. Ufficio, e fosse autorizzato dal Sommo Pontefice, il rapimento del fanciullo Edgardo Mortara.

Noi non conosciamo è vero, e ne sia grazie al Signore come regolasse i suoi giudizi e Decreti l'Inquisizione Romana, ed i suoi Inquisitori nelle Provincie, ma poichè uno e medesimo era allora il Sovrano che sanciva le nostre leggi civili, e il Pontefice che dettava quelle religiose, dobbiam tenere, che una fosse la via per raccogliere le prove d' un fatto, la denunzia od accusa, l' interrogatorio dell' imputato, e nel nostro caso dell' operante, e l' esame dei testimoni; e tanto più dobbiam tenerlo, inquantochè nei Tribunali dell' Inquisizione, come fama ne suona, non si pubblici il processo, non si pesasino i testimoni, non siavi luogo ad eccipere su quelli. Ora se non potevasi dal denunziante, era d'uopo ricercare dall' operante almeno i testimoni se non in prova, ad appoggio almeno di sua asserzione, e questi nominati convenientemente sentire. Eppure in atti non appare ad onta del dettato Evangelico in S. Matteo (cap. XVIII. vs. 16) s' facesse nulla di tutto ciò. Tutti coloro che aveano qualche notizia del fatto prima dell' esame dato alla Morisi, nè dopo di questo, e innanzi il ratto del Mortara, nessuno fu esaminato, f. 429, 451 L, 208 L.

Senonchè però a potersi fare un criterio sempre più esatto del modo con cui il P. Inquisitore Feletti potesse istruire la S. Inquisizione di Roma, sempre dato, che premettes-

se colà una informazione sul battesimo, asserto dato dalla Morisi al Mortara, è d'uopo passiamo ad esaminare la quarta proposizione che da principio ci proponemmo; se cioè il fanciullo Mortara era stato effettivamente battezzato, e se in effetto, senza alcun ragionevole dubbio fosse da ritenersi divenuto cristiano e fatto membro di S. Chiesa Cattolica: questione che ognun vede dove proporre a sè stesso il P. Inquisitore Feletti, per poter dare a Roma una esatta informazione.

Per risolvere però tale questione, come volle e seppe affidarsi, e rimettersi il P. Inquisitore Feletti; così è legge *impresteribile* a noi, in mancanza di altri argomenti in atti, staccene al detto della Morisi; imperochè non solamente com' essa dichiara era sola in quell'atto, ma cercò e studiò, anzi esser sola, perchè i genitori non si avvedessero di quanto fosse per fare, f. 109 l., 110, 531 l.

O bene, che dice la Morisi sull'argomento? ecco le sue parole: — *preso un bicchiere d'acqua, e condottami alla Culla del Bambino, profertì la formola insegnatami, colla fissa idea di fare un'anima pel Paradiso; bagnai quindi le dita della destra mano nell'acqua del bicchiere, spruzzandone alcune gocce sul capo al fanciullo, senza che alcuno se ne accorgesse.* — f. 110.

Nè si pensi che ad un modo narresse le cose la Morisi in questi atti, e in altro potesse esprimersi col P. Inquisitore; perocchè essa che aveva così agito, per quanto assevera, dietro istruzioni ricevute non poteva variare nel racconto del suo operato, giacchè non sapendo come altrimenti potesse o dovesse farsi, non poteva perciò variare nei modi di rac-

contarla; e perchè in fine dichiara averlo nei stessi termini deposto innanzi il P. Inquisitore, f. 108 l. a 109, 112 l.

Sul qual proposito ci è d'uopo percorrere a un fatto non improbabile, dicendo, che se mai in un prossimo, o lontano avvenire avesse a leggersi, e in altri termini, l'esame subito dalla Morisi nel S. Ufficio di Bologna, dee tenersi a ragione sospetto; perchè quell'esame dopo scritto non fu letto alla Morisi; perchè inalfabeta non lo firmò; perchè nol segnò, o almeno non si ricorda averlo segnato con croce; e perchè quando bene crocesegnato, quel segno non venne autenticato dalla firma di testimoni, f. 415.

Tornando dopo ciò al modo tenuto dalla Morisi nell'amministrare il battesimo al fanciullo Mortara, noi non farem certo gli ardit profani per dire, come salir potesse e venir arcolta nel Gielo, la sua pietosa intenzione di fare un'anima pel Paradiso: ne guardi Dio! Non è dato all'uomo polvere e verme spicare l'ardace volo sin là. Legge è a noi restar affissi alla terra, campo dato alle discussioni degli uomini. — *mundum tradidit disputationi hominum* — e umanamente ragionando diremo che l'operato della Morisi, quand'anche voglia tenersi per vero, giacchè mancante di prove od indizj, quando pure si voglia credere che lo eseguisse coll'intenzione di fare un'anima pel Paradiso (notate bene, un'anima pel Paradiso, non già un Cristiano un Cattolico) non fu certo l'amministrazione del Sacramento del Battesimo.

E chi vi ha detto, ci si dirà, d'entrare nell'altri messe, nella decisione delle cose di Religione? Santa Chiesa Cattolica nostra madre, replichiamo noi francamente.

Essa ha stabilito, e giornalmente adoperata. Essa ha stabilito, e tuttodì ce lo insegna coi primi erudimenti di Religione. Essa ha stabilito, e nei suoi Sacri Volumi l'ha scritto, e con Lei i suoi sapienti Dottori, che oltre l'intenzione di fare un cristiano, mercè l'asperzione dell'acqua e la pronunzia delle parole sacramentali, abbisogna che colui che amministra il Battesimo, *nel versare istesso* che fa dell'acqua sul battezzando, pronunzii *contemporaneamente, nè prima, nè dopo* quel versamento, bagno od asperzione le parole sacramentali — *io ti battezzo* con quel che segue. — Chi dei Cattolici mediocretamente istruito ignora questo precetto? Chi non lo ha qualche volta veduto e sentito praticare dal Sacro ministro se in Chiesa, dalla Levatrice, o altra persona fra le domestiche mura, se impedito il Neonato di trasportarsi a quel Sacro Lavaero?

Ma non basta; apriamo il Catechismo del Concilio di Trento, e quivi al trattato del Battesimo (§ XVIII) vi troveremo oltre tutt'altro notato: — *illud precipue monere oportet...* ab eo qui baptizatur, *non ante, aut post* abluitionem, verba Sacramentali quae foramen continent, sed eodem tempore, quo ablutio ipsa pergitur pronunzianda esse. — E siccome nel riandare questo religioso volume vi vedemmo indicato in nota S. Tommaso, così aperta la di lui Somma Teologica (Questione LXVI art. 5.) vi leggemo in relazione a questa necessaria contestualità della abluzione colla formula: — *et ideo si actus baptismi non exprimitur vel per modum nostrum Ego te baptizo etc. vel per modum Graecorum — baptizatur N. N. servus Christi in nomine etc. non perficitur sacramentum, secundum decisionem Alexandri III.* — La qual decisione quivi riportata e

da noi riscontrata, nella collezione delle Decretali di Clemente XI tit. 44 si legge espressa così: — *Si quis puerum ter in aqua merserit* (a quei tempi battezzavasi ancora per immersione) *et non dixerit, ego te baptizzo, in nomine etc. non est puer baptizatus.* — E qui si noti, che il caso della Morisi è ben sensibilmente tutt'altro. Essa avea già recitata la formula sacramentale, e allorchè per atto posteriore separato e disgiunto, procedette a spruzzare con acqua il capo del fanciullo; in guisa che quando, non aspergeva, ed anzi non avea nemmeno bagnate le dita nel bicchiere, recitava la formula, e quando doveva recitarla taceva.

No — la Morisi non fece un Cristiano Cattolico, un figlio di S. Chiesa Cattolica, coll'asperger che fe' dell'acqua il fanciullo Edgardo Mortara: e se la Sacra Congregazione del S. Ufficio, se il Pontefice Sommo dei Cattolici, avesse avuto ragguaglio, che a questo modo si dicea battezzato il fanciullo Mortara, mai più lo avrebbe riteuto *battezzato*, mai più lo avria reclamato, o fatto reclamare al seno della Chiesa Cattolica, mai più lo avrebbe a forza divulso, da quello dei gentili.

Che fece dunque col suo operato la Morisi? Essa non giunse nemmeno a fare un Cristiano Protestante, perocchè presso Quei pure di tal religione, la formula sacramentale sia dal Pastore nella Chiesa, sia dalla Levatrice, o altra persona se altrove, dee pronunziarsi contemporaneamente all'abluzione, bagno, od asperzione.

Ma finalmente cosa fece Anna Morisi alla culla del fanciullo Edgardo Mortara, allorchè lo asperse coll'acqua? Essa non fece che un atto insignificante, un atto nullo, inconcludente ed ozioso.

E per codesta insulsgagne valea la pena di commuovere, e contrastare una città nobilissima, coll' improvviso, violento clamoroso rapimento a mezzo di tanti Gendarmi d' un fanciullo? valea la pena di gettar fra le lagrime e le convulsioni del dolore, nella desolazione, nella rovina della salute, e dei beni, una quietà, onorata, industriosa famiglia, due genitori, tipo di amor paterno, sei figliuoliti rimasti orfani di un fratello carissimo? valea la pena di metter sulle lingue d' Europa sulla bocca d' amici, o nemici della Chiesa Cattolica, sulle penne spesso asiote del giornalismo dei due Emisfèri, un rapimento sì strano, sì esoso, sì snaturato?

Andate adesso, zelanti operai della Vigna del Signore: annunciate fidenti la buona novella al disperso Israele. Accorreranno premurosì ad ascoltarla i nepoti di Giacobbe i figliuoli di Giuda. Verranno in folla dal Settentrione, dal Mezzodi, dai Regni dell' Aurora, e dall' Occidente al vedersi sì dolcemente invitati, con tanto affetto bramati, ed attesi (1).

Nè si dica che noi cerchiamo di caricare con oscuri dolori l'odiosità del rapimento: poichè lo stesso Maresciallo Lucidi, reso dall' uso continuo di dure cose, impassibile, ebbe a dire non più avria accettato incarichi così strazianti; poichè un Cittadino che a caso passava innanzi la casa del Mortara, all' istante del rapimento, restò sì commosso da quella scena, che fu per correre a levar popolo a movimento per ritogliere alla Forza quel fanciullo. — Poichè in fine lo stesso P. Inquisitore Feletti, appena, quantunque tardi, poté rientrare in sè stesso, e sentire i prie-

(1) *Domus Jacob venite ambulem in lumine domini*, Isaia cap. 2 v. 3.

ghi di chi supplicava pei Mortara a soprassedere almeno a quel rapimento, e vedere le supplichevoli lagrime del padre di quel fanciullo, sforzossi (dic' egli) d' insinuare che padre e madre si inducessero a cedere volentieri quel figlio. Cosa inverosimile a pensarsi nemmeno, in chi conosca che siano i sentimenti di natura che legano i padri ai loro nati; cosa che nessuno si prese carico di concedergli, se pur fu detta; cosa che non ottenne; cosa in fine impossibile non che ad esginirsi ad idearsi neppure nei conigli Mortara, dacchè in casa loro già esisteva una compagnia di pretoriani che altra alternativa loro non lasciava, che dover cedere alla forza, e soffocare nella inevitabile necessità, la loro indefinita disperazione, *f. 46, 47 a 48, 51 l., 52 a 53, 64 l., 82 l. 153 a 140, 154 a 156.*

Noi dopo ciò non ci neghiamo donare alla giovane Anna Morisi, anzi di buon grado le doniamo quanto pure risulta dagli atti, che dessa cioè non poté fare, e non fece quanto pretende aver comunque operato.

Nol poté fare diffatti, perchè il bambino malato, veniva vegliato incessantemente di è notte, nella sua malattia dai genitori, come essa stessa non impugna ed è provato in processo, *f. 74 a 75, 143 a 146, 244, 247, 276, 277, 514 l. a 519.*

Nol poté fare perchè il bambino, non mai trovossi, come essa, nel suo pensiero, si finse, in pericolo di morire, *117, 159, 166, 167, 168, 472, 474, 275, 245, 294, 295, 299, 504 l. a 514, 551.*

Nol poté fare perchè al momento in cui l' insulto dei vermi che teneva infermo il fanciullo, salì al suo parossismo, la Morisi *infermava di colica*, e durante quello stadio di gra-

vità rimase dessa obbligata a letto, f. 166, 167, 168, 296, 515, 558, a 559.

Finalmente nol fece perchè a colui che a suo dire l'aveva insinuata di battezzarlo, ed istruita del modo, non disse mai, com' era naturale di dire se non altro in donna ciarliera ed imprudente, qual la dipingono gli atti, di aver amministrato questo qualunque battesimo, f. 120, 120 a 128, 508.

Tempo è che torniamo donde poc' anzi ci dipartimmo e concludiamo — il fanciullo Edgardo Mortara non era stato battezzato dalla servente Anna Morisi, e secondo le sue parole medesime non era, nè potea mai ritenersi appartenente alla nostra Religione, e fatto membro di S. Chiesa Cattolica.

Viene adesso l'altra questione che in ordine alle proposte è la quinta, cioè: — Se l'asserzione di chi dicea nel 1837 aver amministrato questo battesimo, vale a dire, della Morisi, fosse attendibile riguardo alle cose asserite, alle circostanze dedotte per appoggiare la sua asserzione; per ultimo se lo sia in riguardo alle qualità personali dell'asserente.

Svolgiamo gli atti

Il Battesimo di cui trattasi vuolsi essere stato amministrato come accennammo, mentre il fanciullo era ammalato. Desso però in vita sua, non ebbe che una febbre verminosa che cominciò col 51 agosto, e finì coll' 14 settembre 1832; dunque sarebbe stato battezzato nei primi del settembre anzidetto, f. 588 e 589, 515 e L., 278 e L., 296 l.

Anna Morisi, all'epoca del preteso battesimo, avea l'età di anni 49 circa perocchè nata il 28 novembre 1855 (f. 201), abbenchè dessa per far credere la pochezza in quella cir-

costanza del proprio spirito ci faccia rimarcare non aver allora che la sola età di 14 o 16 anni, f. 94 a 95, 109.

La Morisi in quel tempo era una giovane campagnola, sciocca, rozza, ciarliera secondo dicono i testimoni (f. 278 L., 296 L., 515), rozza e sciocca per guisa, che buona non era a badare ai ragazzi, e non sapeva cosa fosse il pancotto, come aggiungono due di quelli, f. 278, 515 L.

La Morisi allora, era mal fondata, cioè a dire, poco istruita nella dottrina cristiana, ed ignorava come si facesse ad amministrare il Battesimo ce lo dice essa stessa, f. 108 e 109.

La Morisi in fine, non pensava nemmeno ad amministrare quel Sacramento al bambino Mortara, e fu a suo dire, il droghiere Cesare Lepori, che sentendo da lei la grave malattia in che quello trovavasi, consigliolla di battezzarlo, onde, morendo, fosse andato in Paradiso; perlocchè nella sua ignoranza del come farlo, il Lepori stesso si esibì d'istruirla, e le disse che all'uopo, bastava di pronunciare la formula *io ti battezzo*, con quel che segue, *prender dell'acqua del pozzo, e versarne talune goccie sul capo del fanciullo*, f. 108 L. a 109.

Ora chi dirà, che l'asserzione della Morisi rozza e sciocca villanazza, all'età di 49 anni, ignara o poco fondata nella dottrina cristiana, sia attendibile per sé stessa, o sia in riguardo alle cose asserite? Credite Pisones.

Passiamo adesso a vedere se legalmente sia attendibile relativamente alla sussistenza delle esposte circostanze, per osservar finalmente se lo sia pure in riguardo alle qualità personali della stessa asserente. — Disse dunque, come sopra vedemmo, la Morisi aver confidato a Cesare Lepo-

... di ...

ri la malattia del fanciullo Mortara , e da quello essere stata insinuata , e istruita a battezzarlo, f. 108 e 109.

Or bene sentiamo che dica il Lepori sul proposito.

Questo testimonio sul di cui conto nulla dicono in contrario gli atti dappima stragiudiziale al solo Momo- lo Mortara, f. 124 L., poi a questo stesso in presenza di un testimonio, f. 175 a 176; finalmente in giurato giudiziale esame, ha dichiarato, non avergli mai la Morisi parlato del fanciullo Mortara infermo; non averlo esso mai insinuata di battezzarlo; non averla mai istruita sul modo di amministrare quel Sacramento, non solo per non avergliene colui tenuto giammai parola; ma perchè ignaro ei stesso del modo di convenientemente amministrarlo. Ecco dunque il detto della Morisi confutato, e smentito non solamente, ma del tutto atterrato, distrutto, f. 124 e 129.

Ma fosse pure, ammettiamolo, di passaggio, che il Lepori parlasse alla Morisi di amministrare questo battesimo, che le insegnasse come dice essa di *pronunziare* le volute parole sacramentali, e *prender quindi dell'acqua*, e versarne talune gocciol sul capo al fanciullo Mortara (precise di lei parole f. 109). Essa fu male istruita, e irregolarmente, e inefficacemente, e nullamente (essa nolente) amministrò quel Sacramento; che è quanto dire compì col suo fatto una azione senza effetto, senza nome, nulla, ed oziosa, come appunto già mostrammo.

Badate però, che la Morisi depone averlo, cinque anni dopo conferito quel suo battesimo, narrato alla Regina Bussolari in occasione, che in-

... di ...

fermò gravemente nel 1837 altro piccolo figlio del Mortara nominato Aristide; colei le suggeriva di battezzarlo, dicendole, averlo già fatto anni addietro coll'Edgardo, e non volere ora impicciare (f. 111 a 112), sicchè almeno il giudiziale deposito della Morisi, verrà amminicolato da questa testimone Bussolari.

Ma Regina Bussolari ha negato, e forse audacemente, aver mai avuta la narrazione dalla Morisi dell'operato sul fanciullo Edgardo Mortara; sicchè anche questo mezzo di comprova dileguasi, f. 430 L. a 431.

Non altri però che la Bussolari, dice la Morisi, aveva da me saputo la cosa, allorchè nel sabato innanzi Natale del 1837 fui chiamata dal P. Inquisitore Feletti ad esame; questo vi sia di prova, che io le ne abbia parlato, giacchè altrimenti il P. Inquisitore stesso non m'avria chiamata ed esaminata (f. 418 a 420). L'argomento della Morisi è in vero giustissimo, chi può negarlo? Ma la Bussolari però, donna di religione tutta sua (f. 542), se fu esaminata in proposito dal S. Ufficio giurò colà di mantenere il segreto, e da ciò proverebbe, che, chiamata poi in questo Tribunale Criminale ad esame, e qui giurato di dire intera la verità (f. 144), l'occultò non solo, ma spergiurolla. Che se poi fu esaminata effettivamente dal S. Ufficio essa non poteva figurarvi, che semplice denunziante, e non poteva qual testimone deporre i particolari del battesimo amministrato dalla Morisi, perchè non vi fu presente, o non poteva raccontarli che nei termini irregolari confidatigli dalla Morisi, f. 411 a 412. — Comunque sia, chi è in atti questa vecchia Regina Bussolari? Una donna spigolista, già processata d'ingiuria (f. 529), una donna che professa sentimenti di reli-

gione, al modo, ci sembra dei Fari-
sei, perochè, se v'è spesso alla Chie-
sa, ed anzi troppo spesso come dice
un testimonio (f. 492), presta però
la casa a riunioni di persone di am-
bo i sessi, ne tien mano agli amori,
e alberga all'occorrenza drude sfac-
ciate, f. 542 l.

Scendendo ora ad esaminare se l'as-
serzione della Morisi sia attendibile
in riguardo alle qualità morali della
medesima, che direm noi? Dacchè
non veste la figura direttamente di
prevenuta, dovrem passarne sotto
silenzio la brutta metamorfosi fatta da
questa rozza e sciocca villana del 1852
nello sviluppo degli anni, fino al
1857? Nè taceremo i cangiati costu-
mi; non diremo quanto cambiata da
quella (foglio 269)? Noi non possia-
mo consentendolo questa causa.
Ci limiteremo a dir dunque che cor-
rotta dall'alito e tatto impuro dei
soldati stranieri che insozzavano al-
lora queste infelici contrade, voltos-
si spudorata insieme a quelli nel più
sucido brago e ne fe' pompa: che
inconsapevoli i suoi diversi padroni,
ne fe' le case di di e di notte per
quelli il Lupanare: che ne sottrasse
e fe' suoi dolosamente per tripartiar-
ne con quelli gli effetti; che, in fine,
due volte, prima che moglie, fu fat-
ta madre da quelli: fagl. 160 a 164,
465 a l., 168 a 169, 170 a 171,
490 a 492, 207 a 208, 248 l., 278
a 279, 296 a 297, 504, 555 l. a 556
e 559.

Ecco i forti argomenti che danno
gli atti sulla credibilità dell'asserto
della Morisi! Argomenti, che prima
di procedere al ratto del fanciullo
Edgardo Mortara non poteasi om-
mettere di ricercare, ove amor di
verità non c'è illuda, se in mancan-
za di testimoni voleasi, qual pure si
conveniva, stabilire la sussistenza di
una assertiva dalla credibilità almeno
del suo deposito.

Che se il modo di procedere se-
gretto del Sant' Ufficio, vietava por-
re la verità a tal crogiuolo, que-
le necessità costringeva a rapire un
fanciullo, cui non solo legalmen-
te, ma in verum modo, potevasi
provare battezzato? Son questi per
tacer d'altri, i belli effetti dei giu-
dizi non soltanto segreti, ma vin-
colati da un giuramento inviolabile
di segreto, che nati perciò, cresciu-
ti, maturati nel buio dell'errore del
silenzio, e di un altissimo arcano
non si rivelano che allo scoppio di
un fatto spaventoso, oppure alla pe-
na, e tante volte, dopo quella e-
spiata.

Ora ci dica pure il P. Feletti che
il Tribunale, che decide nel caso del
Mortara era composto di persone in-
tegrissime, che facevano con tutta
giustizia le cose; e che vi era stato
ancora, chi aveva rappresentato la
parte dei genitori (f. 82 l.), dei ge-
nitori che nulla sapevano. Ci dica
pure che quel Tribunale, non ema-
na mai alcun Decreto, senza il con-
senso del Sommo Pontefice (f. 274),
del Pontefice che si mostrò dispiace-
nte dell'operato; ci dica pure che
conosciutosi dalla Suprema Congrega-
zione del S. Ufficio in Roma che il
fanciullo Edgardo Mortara, era stato
battezzato in pericolo di morte, quel
Tribunale ordinò, che il fanciullo
venisse preso e portato nei Catecu-
meni (f. 26), noi sappiamo bene,
mercé le risultanze di questi atti, a
che dobbiamo attenerci sull' argo-
mento.

E qui venuti, ci vediamo arrivati
in fine alla sesta ed ultima delle que-
stioni proposte. Se cioè la condotta
del P. Inquisitore Feletti fu in que-
sto incontro scevra di qualsiasi de-
linquenza e non soggetta alla ani-
madversione delle leggi, e non pu-
nibile. L'ultima parte però di que-

sta proposizione è serbata alla decisione di questo eccelso Tribunale, cosicchè, il nostro cômpto deve restringersi a mostrare se la condotta del P. Feletti fu delittuosa, od altrimenti, e soggetta o no alle penali sanzioni.

Saremo brevi.

Il P. Inquisitore Feletti non fece diligenza alcuna per accertarsi se la Morisi avesse e potesse aver depono nei fatti narrati innanzi ad esso in esame le verità; non esaminò Cesare Lepori indicatogli dalla Morisi: non si informò delle qualità della giovane; non le ebbe a calcolo per misurarne la credibilità dell'asserto, e questa negligenza non è colpa, ma dolo in un Magistrato.

Il P. Inquisitore Feletti prese per battesimo del fanciullo Edgardo Mortara, un atto inconcludente, nullo ed ozioso della Morisi, inefficace a cambiare di Ebreo in Cattolico un individuo, tanto vero ciò, che stando alle voci stragiudizialmente divulgate, il battesimo sarebbe stato ripetuto in Roma *sub conditione*, e questo scambio è dolo in un Inquisitore di S. Ufficio.

Il P. Inquisitore Feletti agì di proprio moto, nell'ordinare alla Forza Pubblica il ratto del fanciullo Mortara; o se agì d'ordine della Suprema Congregazione del S. Ufficio, quella era stata inesattamente, erroneamente per dolosa mancanza di sua diligenza informata, capir non potendo in mente umana che un Inquisitore di S. Ufficio ignori cosa occorra a constatare un fatto di natura dell'attuale, quindi orrettizamente, e surrettizamente erasi da esso provocato l'ordine di quel ratto; e nell'uno, e nell'altro caso sta responsabile perciò del rapimento.

Dopo ciò il P. Inquisitore Feletti potrà dirsi non aver delinquito? Noi non crederemmo, e siamo anzi moralmente convinti del contrario. Costo rapimento però commesso in Bologna nel 1858; è egli punibile, e in caso con qual pena? Le leggi qui allora vigenti non contemplavano sicuramente questo caso, nè per natura e procedenza loro il poteano. In un Governo in cui si crede onorare la Religione con questi fatti; in cui si loda ed encomia chi ci porge occasione, con sparger acqua a capriccio, purchè si finga questi in sua mente sciocca, moribondo il fanciullo asperso; (f. 121, 594 l. a 395) in cui si ringraziano non solo, ma si rimunerano gli esecutori violenti, di queste snaturate avulsioni (f. 14, 565) in cui a convincimento del ben oprato s'invoca il concorso immaginoso del soprannaturale e celeste, quantunque opera puramente umana e frutto di giocattoli, moine, o terrore (f. 38 a 59, 252 l.) non poteva, non certo averli nel Codice un articolo che li stigmatizzasse colla riprovazione, li qualificasse delitto, li prevenisse con minaccia, li punisse con pena.

Nelle leggi Comuni non così. In quelle è sancita una pena abbenchè straordinaria, come straordinari appunto codesti crimini, riguardando esse nel ratto del fanciullo (tranne per motivo turpe effettuato) una gravissima ingiuria, con pubblica, o privata violenza, altrui arreata. Il codice vigente in Francia, quello pure di qualche paese a noi non lontano, e oggi fratello (Parma) prescrivono essi pure una pena contro il rapitore, e nel caso direm noi contro il Mandante.

Come però il ricorrere alle leggi Comuni sarebbe (ci sembra) dar loro, una certa tal quale retroattività,

giacchè sebbene preesistenti, non per altro in vigore al momento, e nel luogo del successo; così l'appellaremo al Codice di altri paesi crederemmo avesse all'incirca lo stesso sconcio.

Andrà dunque impunite il fatto del P. Inquisitore Feletti? Nessuno il pensi. Egli ha subito già la condanna pronunciata dalla pubblica opinione, non diremo di Bologna solo, d'Italia, d'Europa, ma si di tutto il Mondo civile.

Diremo di più. Ove sfuggir ancor potesse il castigo delle umane leggi, ove anzi si avesse a vederlo (tanto è oggi possibile (4)) lodato e premiato, nol si figurì perciò nemmeno sfugito ad ogni pena. La propria coscienza sarà il suo tormento (2). Egli non può per altro neppure eluder il giudizio delle umane leggi vigenti qui, all'epoca del rapimento.

Noi già chiaramente dimostriamo che il P. Inquisitore Feletti agi di

(4) Nella Gazzetta di Milano N. 85 del 25 marzo 1860 si legge che M. Dupanloup vescovo d'Orléans dopo avere straziato crudelmente la memoria di un suo Precessore, ed essere stato alla Barra egli accusati sia stato assicurato che quanto prima verrà promosso al Cardinalato.

(2) cur tamen hos tu
Evasisse putas quos diri conscia facti,
Mens habet allonitos, et surdo verberè
caedit

Occultum quotiente animo tortore flagellum?

Poenam autem vehemens ac multo severior illis

Quas et Ceditius gravis invenit, aut Rhadamantus

Nocte, dieque, suum gestare in pectore testem.

Juv. Sat. XIII. Ver. 192 e seg.

proprio moto: o dato che agisse d'impulso superiore, provato abbiamo che questo non fu provocato che dalla esposizione dolosa da lui trasmessa di un fatto non sussistente, rappresentandolo altramente da quel che era, dicendo cioè *Battesimo* quello che altro non era, che un fatto insignificante nullo ed ozioso.

Ora chi poteva mai avergli imposto, od imporre di divenire alla violenta avulsione, rapimento, arresto, o come ei stesso lo chiama (sequestro) dell'incolpevole fanciullo Mortara, senza ricorrere almeno da prima alle vie della dolcezza, della persuasione, dello spontaneo consenso, qualora il volesse reclamare al seno della Chiesa Cattolica, quando bene come Cattolico (che non era) creduto avesse appartenergli? Esso dice *aver ordinato quella violenza nell'idea che l'Ebraica superstizione, avrebbe trafugato quel fanciullo, e fors'anco lo avrebbe sacrificato* (/. 52 l.). Noi non ci fermeremo a confutare questi futili pretesti, i quali quando pure il successo li avesse verificati, non avrebbero in nulla pregiudicato alla Cattolica Religione, e serbata anzi le avrebbero quella veste di mitezza e prudenza, che, tranne pochi giorni, fu in ogni tempo, qual le si addice il più bell'ornamento della sposa del mitissimo Redentore. Faremo bensì rimarcare com'ei stesso lo venne a dire, che questo fu un concetto tutto suo, da nulla legalmente reclamato, da nulla giuridicamente giustificato: un ordine quindi e un fatto tutto suo, a lui solo imputabile l'arresto del fanciullo Mortara, e di cui egli solo perciò è legalmente responsabile: e che in esso con pieno dolo abusò della propria autorità per ismania di zelo intempestivo, per ismania di rinomanza, per ismania di prepotere; per odio in fine d'Inquisitore contro del Giudaismo.

Ed anche all' odio, a questo terribil movente degli umani affetti, tanto più terribile quanto che procedente da fanatismo religioso, riferiscono appunto le leggi, tante e tante di quelle ingiustizie che ponno commettersi dai Magistrati, indipendentemente da altre cause, che nella esecuzione di quelle noi vediamo concorrere. E questa non sarebbe una causa turpe tanto, quanto quella dell' oro, della vendetta, della libidine, o altra umana passione? Un privato che si impossessasse per suo capriccio d'un fanciullo, che lo tenesse sequestrato, e quasi in carcere, tenendolo divulso dai suoi, sotto l'impero di una volontà sempre prepotente perchè non la propria, non quella dei genitori suoi naturali tutori e curatori, sarebbe punibile; e un Magistrato altissimo (*Diis aequa potestas*) perchè terribile, perchè Inquisitore del Sant' Ufficio, perchè giovato dal segreto, perchè sicuro d'impunità non solo, ma d'encomio e di premio ne andrebbe assolto? Sarebber forse oggi ancora le leggi non altro che fragili ragnatele, buone solo a impigiare esseri deboli e piccoli? Passò stagione di simili enormità. Non più, e concludendo diciamo che

Constando, per le cose dette all'appoggio degli atti e riassunte nell'impresa Relazione del Ministero Inquirente, del violento ingresso della Forza pubblica in casa dei coniugi Israeliti Momolo e Marianna Mortara la sera del 25 giugno 1858 in Bologna all' effetto di rapirne il piccolo loro figlio Edgardo, sotto pretesto che fosse battezzato. E constando pure del violento rapimento dalla Forza stessa, contro ogni assenso dei detti coniugi, del nominato loro figlio consumato la sera del 24 ridetto mese, il tutto per arbitrario ordine dato dal P. Inquisitore Pier Gaetano Feletti; e che in fine col mezzo della ripetuta Forza pubblica fos-

se immediatamente fatto tradurre in Roma, ove fu rinchiuso e trovasi sequestrato nel così detto Ospizio dei Catecumeni, domandiamo che esso P. Pier Gaetano Feletti, giudicato a forma e per gli effetti degli articoli 440 a 444 del vigente Codice di procedura sia condannato nelle pene comminate dagli articoli 455 e 200 dell' Editto penale 20 settembre 1852 contro i Magistrati, che hanno, abusando del loro potere, prevaricato nell' esercizio delle loro attribuzioni e contro chi arresta altrui arbitrariamente, e lo ritiene in carcere, avuto riguardo al disposto nei §§ 4, 5 e 6 dell' art. 24 dell' Editto surripetuto; nell' emenda dei danni e spese verso i parenti del fanciullo, e nelle spese in fine processuali ed alimentari a favore del pubblico erario.

Bologna, 16 Aprile 1860.

R. VALENTINI Proc. Fiscale.

